

N. R.G. 504/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 504/2014

tra

DAVIDE VESPASIANI (C.F. VSPDVD73E12E625M), con il patrocinio dell'avv. FERRINI LEANDRA elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA, 20 57126 LIVORNO presso il difensore avv. FERRINI LEANDRA

RICORRENTE

e

COMUNE DI LIVORNO (C.F. 00104330493), con il patrocinio dell'avv. MACCHIA LUCIA e elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL MUNICIPIO 1 57100 LIVORNO presso il difensore avv. MACCHIA LUCIA

LABRONICA CORSE CAVALLI SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00164220493), con il patrocinio dell'avv. PALLA MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA COLOMBO 48 56121 PISA presso il difensore avv. PALLA MICHELE

A.A.M.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO SPA (C.F. 01168310496), con il patrocinio dell'avv. BALDESCHI LUISA elettivamente domiciliato in VIA BANDI 15 57122 LIVORNO presso il difensore avv. BALDESCHI LUISA

LIRI S.P.A. con il patrocinio dell'avv. NERI NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S. FRANCESCO 32 57123 LIVORNO presso il difensore avv. NERI NICOLA

CASA LIVORNO E PROVINCIA - S.P.A. (C.F. 01461610493), con il patrocinio dell'avv. IARIA DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA DEI RONDINELLI 2 50123 FIRENZE presso il difensore avv. IARIA DOMENICO

FARMA.LI SRLU con il patrocinio dell'avv. BANI BARBARA e dell'avv. PALLA MICHELE (PLLMHL64S18G702H) VIA COLOMBO 48 56121 PISA; elettivamente domiciliato in VIA MAGENTA 20 57125 LIVORNO presso il difensore avv. BANI BARBARA

ESTEEM SRLU

SPIL S.P.A.

RESISTENTI

Il Giudice dott. Maria Giuliana Civinini, all'esito dell'udienza del 23 aprile 2014;

Pagina 1

Firmato Da: CIVININI MARIA GIULIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Scrittori: 64bc7



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. con cui parte ricorrente deduce: di essere ricorrente della Labronica Corse Cavalli SRLU con qualifica di impiegato livello D3 CCNL Dipendenti Soc.Corse Cavalli; che dal 2010 la società ha per socio unico il Comune di Livorno; che a seguito di messa in liquidazione la società ha prima usufruito della CIG in deroga per poi aprire a novembre 2013 procedura di mobilità conclusasi a marzo 2014; che in data 8 gennaio 2014 la società datrice di lavoro aveva comunicato al Comune e ad alcune società controllate la dichiarazione di esubero relativa a 20 unità; di aver inviato in data 9 gennaio 2014 richiesta di ricollocazione ai sensi dell'art. 1 comma 563 della l. n. 147/2013 al datore di lavoro, al Comune e al sindacato; che in data 14 gennaio 2014 la Giunta Comunale adottava atti di indirizzo nei confronti delle controllate per l'attivazione del processo di mobilità previsto dalla legge, a seguito della quale AAMPS dichiarava un fabbisogno di 5 operai e CASALP di un impiegato, avendo congelato 4 vacanze in relazione alla pendenza di giudizio per la riassunzione di altrettanto personale, e ponevano in essere accordi con cui venivano individuati i lavoratori da ricollocare sulla base della graduatoria stilata dalla Labronica CC; di avere, in data 26 febbraio 2014, chiesto tramite proprio rappresentante al Comune di disporre la propria immediata riallocazione presso CASALP in uno dei posti vacanti, ricevendo risposta non dal Comune ma da CASALP che rivendicava la legittimità della propria condotta prudenziale al fine di non doversi in futuro trovare in situazione di esubero; di avere il diritto ad essere ricollocato presso CASALP o altra società controllata dal Comune, diritto che sarebbe definitivamente compromesso in caso di licenziamento, imminente, e quindi da tutelare in via d'urgenza; e conclude per l'adozione di provvedimenti necessari a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole di tutti i resistenti, per la riallocazione presso CASALP o in altra società controllata;

viste le memorie delle parti costituite e rilevato che:

il Comune di Livorno deduceva di aver correttamente applicato la procedura prevista dalla legge di stabilità, contestando l'allegazione di illegittimità della propria condotta; osservava che la posizione soggettiva del ricorrente non è di diritto soggettivo ma di interesse legittimo (o aspettativa), sorgendo il diritto alla riallocazione solo quando ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge, che difettava pertanto il *fumus boni juris* nonché il *periculum in mora*, in quanto l'aspettativa di riallocazione si cristallizza al momento in cui la procedura di mobilità inizia e non viene meno col licenziamento;

Labronica Corse Cavalli Srlu in liquidazione, dopo aver ripercorso le fasi fattuali della vicenda, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo svolte domande nei suoi confronti



e, nel merito, allegava la piena regolarità della procedura dalla stessa posta in essere; quanto alla posizione soggettiva del ricorrente, allegava che la legge non ha introdotto, come preteso da controparte, un sistema di mobilità obbligatoria, bensì un meccanismo di salvaguardia dei lavoratori in esubero sul presupposto che le società controllate abbiano posti vacanti ed intendano procedere ad assunzione per coprirli.

AAMPS rilevava che, essendo già stato concluso un accordo con Labronica Corse e attuato il trasferimento di 5 lavoratori con qualifica di operai sulla base della graduatoria comunicata dalla Labronica medesima, non presentando la resistente altre posizioni vacanti, nessuna pronuncia costitutiva poteva essere pronunciata nei suoi confronti;

Farma.Li Srlu, ripercorsa la vicenda, allegava di operare nell'ambito di una gestione a termine, avendo il Comune avviato una procedura di privatizzazione del servizio "farmacie", e di non avere carenze di organico né essere disponibile ad assunzioni a tempo indeterminato gestendo la transizione eventualmente con contratti a tempo determinato; eccepiva quindi la regolarità delle procedure seguite e in diritto negava che la legge abbia creato un sistema di riallocazione obbligatoria sulla base di argomentazioni analoghe a quelle di Labronica;

LI.RI spa a socio unico eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e deduceva in fatto di presentare essa stessa esubero di personale;

Casa Livorno e provincia spa – CASALP deduce in diritto che la legge non prevede alcun obbligo assunzionale automatico in capo alle società controllate che manifestino carenze di personale, sorgendo l'obbligo medesimo a seguito della decisione da parte della società di procedere a nuove assunzioni, essendo la stessa libera, nell'ambito dei suoi poteri imprenditoriali, di decidere se coprire i posti vacanti o ridistribuire il monte ore tra gli altri dipendenti, o non procedere alla copertura in vista di futuro ridimensionamento dell'attività produttiva. Qualificava pertanto la posizione del lavoratore in esubero come titolare di una aspettativa che si espande in diritto nel momento che una controllata dichiara che intende far luogo a copertura di posti vacanti. Quanto alla propria situazione di organico dichiarava di aver aderito alla procedura di mobilità assumendo un impiegato sulla base della graduatoria di Labronica, ritenendo di non intendere procedere ad assunzioni in relazione ad altre vacanze per le quali è pendente giudizio di reintegra o riassunzione da parte di 4 dipendenti a progetto o a tempo determinato e di non poter assumere il ricorrente a tempo determinato (in attesa della definizione del giudizio) mantenendo lo stesso tutti i diritti connessi all'originario rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cc tra cui la durata indeterminata del rapporto. Negava infine la sussistenza del periculum in mora cristallizzandosi l'aspettativa al momento in cui la società datrice di lavoro lo ha indicato come dipendente in esubero.



Dato atto che nelle more è intervenuto il licenziamento del lavoratore come da documentazione prodotta in sede di discussione;

Ritenuto che deve prima di tutto precisarsi l'oggetto del ricorso e rilevato a tal fine che:

- il *petitum* è così specificato: emettere "i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole di" tutti i convenuti;
- per comprendere di che provvedimenti si tratti può farsi riferimento alla "conclusione" e "sintesi" ove si afferma "un interesse più che legittimo ed un diritto alla riallocazione nella società Casalp (vista la dichiarata presenza di posti disponibili, ancorché cautelativamente sospesi) ovvero in un'altra delle società controllate dal Comune di Livorno ... o dagli enti strumentali a questo" e l'obbligo del Comune di Livorno "di intervenire per tutelare il diritto concreto ed attuale dell'esponente alla conservazione del proprio posto di lavoro";
- la domanda formulata nei confronti del Comune parrebbe doversi interpretare come domanda di immediata riallocazione dell'esponente nei confronti dell'ente nella sua qualità di detentore della maggioranza della proprietà delle società (cfr. pag. 10 del ricorso);
- non viene formulata nessuna domanda di assunzione presso AAMS o presso CASALP in luogo di uno dei lavoratori Labronica in esubero assunti sulla base della procedura di mobilità e degli accordi stipulati tra le società (domanda che avrebbe implicato tra l'altro la necessaria partecipazione al giudizio dei o del lavoratore da estromettere dal nuovo rapporto di lavoro), per illegittimità della procedura o violazione della graduatoria;
- consegue da quanto fin qui esposto che: la tematica della legittimità della graduatoria e della sua corretta applicazione è estranea al presente giudizio sommario; nessuna domanda è formulata nei confronti del Comune quale ente controllore: infatti, l'unica domanda svolta con una certa chiarezza riguarda l'obbligo di riallocazione sullo stesso gravante in qualità di socio unico o di maggioranza delle controllate, rispetto alla quale vi è carenza di legittimazione passiva (e a monte mancata citazione in tale veste), legittimate essendo le società in proprio; se poi si volesse sostenere che è formulata domanda di declaratoria di illegittimità della procedura di mobilità nelle sue articolazioni amministrative (per non aver predisposto piani industriali e quant'altro previsto nel comma 564 dell'art. 1 l. stabilità o per non aver emanato atti di indirizzo per le procedure di cui al comma 563 cui rinvia il comma 566), questo giudice sarebbe evidentemente carente di giurisdizione.

Osservato in punto di fatto che risulta accertato sulla base delle deduzioni e dei documenti prodotti dalle parti convenute che: messa in liquidazione la Labronica Corse, immediatamente dopo l'entrata in vigore della L.n. 147/2013, in data 3/1/2014 il Comune ha richiesto alle controllate di verificare eventuali fabbisogni di risorse umane, il 7/1 ha convocato le società per formalizzare eventuali fabbisogni, il 14/1 ha approvato linee di indirizzo chiedendo alle controllate tra l'altro di



inviare la lista di eccedenze e fabbisogni distinti per categoria e qualifica; le controllate inviavano dettagliate risposte (doc. 4 Comune); la Labronica predisponeva la graduatoria dei dipendenti in esubero (in ordine di priorità di riallocazione) divisi per qualifica; a seguito di accordi Labronica/AAMS e Labronica/CASALP veniva riallocati rispettivamente 5 e un dipendente; sulla base delle informazioni fornite dalle controllate al Comune, le uniche società che presentavano vacanze erano AAMS – che le ha coperte integralmente con l'assunzione dei 5 operai in mobilità da Labronica – e CASALP, che dichiarava il fabbisogno di un quadro e di un impiegato, non intendendo procedere ad assunzioni in ordine a 4 posizioni per le quali pende contenzioso per richiesta di assunzione.

Ritenuto che non sussiste il *fumus boni juris*, in quanto:

- la legge di stabilità prevede che, sulla base delle linee guida e sotto il controllo del Comune, le società controllate possono, mediante accordi, “realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565” (cioè favorire l'acquisizione di personale in mobilità come individuato ai sensi del comma 565 anziché procedere a nuove assunzioni); delle varie fasi è prevista l'informativa alle OOSS (regolarmente eseguita nella specie); ai lavoratori riallocati si applica l'art. 2112, 1 e 3 co. Cc;
- i presupposti per la riallocazione sono: una società controllata con personale in eccedenza; una o più società controllate con fabbisogno di personale;
- non sussiste un diritto soggettivo alla riallocazione indipendentemente dal fabbisogno di personale (della stessa categoria e qualifica, come si deduce dall'applicazione dell'art. 212, 1 co. cc e dalla contraddittorietà con le finalità della legge di assunzioni di personale in posizioni non presenti in organico), dalla collocazione in mobilità per esubero derivando una mera aspettativa a che le controllate, in caso di fabbisogno, anziché procedere ad assunzioni mediante concorso pubblico, attingano alle graduatorie del personale in mobilità proveniente da altre controllate; allorquando una società dichiara un fabbisogno, l'aspettativa si espande in diritto all'assunzione sulla base della graduatoria.
- nel caso di specie nessuna delle società controllate ha un fabbisogno di personale con qualifica impiegato; le uniche vacanze di organico sono presso CASALP, che ha deciso di “congelarle” in attesa dell'esito di un giudizio relativo a 4 lavoratori che, in base a precedenti contratti a tempo o a progetto, richiedono l'assunzione;
- applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di mobilità dei dipendenti pubblici da un'amministrazione ad un'altra, il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione “ad quam” si perfeziona con l'assegnazione del dipendente in mobilità alla



amministrazione che ha deliberato di coprire una vacanza nel suo organico (Cass., SU, 6 marzo 2009, n. 5458) con ciò sottolineando la facoltà dell'amministrazione di gestire le risorse umane senza obbligo di procedere ad assunzioni quando ciò non risponda ad esigenze dell'amministrazione o dell'impresa o quando comunque la decisione di non procedere ad assunzioni sia giustificata;

- nel procedimento di mobilità introdotto dalla legge di stabilità tra controllate, tale facoltà è sottolineata dalla lettera della legge, ove si parla di "fabbisogno" (termine a valenza economica più che giuridica) e non di "vacanze"; si aggiunga che la decisione di CASALP di non procedere a assunzioni in pendenza di procedimento che potrebbe portare a saturazione delle vacanze, è decisione prudenziale e giustificata;

- non è ipotizzabile una assunzione a termine, ai sensi dell'art. 2112 cc;

Ritenuto che non sussiste il periculum in mora, in quanto

la legge non prescrive che il rapporto con la società di provenienza sia in atto al momento della riallocazione, come si desume dalla dizione "processi di mobilità di personale anche in servizio";

una volta inserito nella graduatoria del personale in esubero con aspettativa di mobilità ad altra controllata, il diritto alla riallocazione potrà concretizzarsi al momento che, nel prossimo futuro, una delle controllate del Comune dichiara il proprio intento di procedere a copertura di posti vacanti.

Ritenuto pertanto che:

- il ricorso vada respinto nei confronti di CASALP (unica società con vacanze) e di Labronica Corse (amministrazione di appartenenza del lavoratore - che deve esprimere il consenso al trasferimento, visti anche gli effetti di cui all'art. 2112, 3 co. C.C. - ed è litisconsorte necessario nelle controversie sul passaggio diretto di personale tra controllate, in applicazione del principio affermato dalla SC per controversie sul passaggio diretto di personale tra PA; cfr. Cass., 9 maggio 2008, n. 11593)

- vada dichiarata la carenza di legittimazione passiva di tutte le altre controllate convenute, che non avevano posti vacanti, rilevando, quanto alla questione della mancata informazione al lavoratore delle varie fasi della procedura e della presenza di fabbisogno di personale nelle varie controllate, che può applicarsi il principio affermato da Cass., 21 gennaio 2013 n. 1315, in materia di licenziamento collettivo, secondo cui gli adempimenti informativi sono previsti soltanto nei confronti delle OO.SS e della PA e non vi è onere di comunicazione (nella specie, dei motivi) al singolo lavoratore che, se non aderente alle OO.SS., può ottenere le informazioni ai pubblici uffici destinatari delle informazioni se del caso anche attraverso l'ordine di esibizione del giudice, oppure, si aggiunge, attraverso la procedura di accesso agli atti della PA; questa avrebbe evitato di citare in giudizio soggetti allo stesso estranei;



- vada dichiarata la nullità della domanda proposta nei confronti del Comune in quanto ente controllante e la carenza di legittimazione passiva della domanda proposta in quanto socio delle controllate;

ritenuto conseguentemente che debba essere dichiarata la compensazione delle spese tra ricorrente e Casalp e ricorrente e Labronica per la novità della questione mentre il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti degli altri convenuti – con liquidazione come da dispositivo, tenuto conto della soccombenza e del fatto che una maggiore diligenza in relazione alla individuazione delle vacanze presso le controllate e alla formulazione delle domande nei confronti del Comune avrebbe evitato di instaurare il procedimento nei loro confronti.

P.Q.M.

Respinge il ricorso nei confronti di CASALP e Labronica Corse Cavalli Srlu in liquidazione;

Dichiara la carenza di legittimazione passiva di AAMPS spa, LIRI spa, ESTEEM Srlu, SPIL spa, FARMA.LI Srlu;

Dichiara la nullità della domanda proposta nei confronti del Comune di Livorno quale ente controllore e la carenza di legittimazione passiva quanto alla domanda proposta nei confronti del Comune di Livorno in quanto socio delle controllate;

Dichiara interamente compensate le spese processuali tra ricorrente e CASALP e ricorrente e Labronica Corse Cavalli Srlu in liquidazione;

Condanna parte ricorrente a rimborsare a Comune di Livorno, AAMPS spa, LIRI spa, ESTEEM Srlu, SPIL spa, FARMA.LI Srlu le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.800,00 per ciascuna parte convenuta di cui € 600,00 per la fase di studio, in € 600,00 per fase introduttiva, € 600,00 per fase decisoria oltre accessori come per legge

Livorno, 28 aprile 2014

Il Giudice
dott. Maria Giuliana Civinini

